

COMUNE DI SARROCH
Provincia di Cagliari
Via Siotto N. 2

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE
TRA I COMUNI DI SARROCH, VALLERMOSA E VILLASPECIOSA
(ART. 98, COMMA 3, D.LGS 18.08.2000 N. 267)**

L'anno duemilatredici addi sei del mese di agosto nella sede del Comune di Sarroch con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile.

TRA

Il Comune di Sarroch Codice Fiscale 80006310926 rappresentato dall'Avv. Salvatore Mattana nato a Carbonia l'8 aprile 1961 il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco.

E

Il Comune di Vallermosa Codice Fiscale 80014530929 rappresentato dal Sig. Francesco Spiga nato a Cagliari il 10/02/1976 il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco.

Il Comune di Villaspeciosa Codice Fiscale 80017670920 rappresentato dal Sig. Elio Mameli nato a Villaspeciosa il 05/12/1955 il quale agisce nell'esclusivo interesse di detto Comune che in questo atto rappresenta nella sua qualità di Sindaco.

PREMESSO

- che l'art. 98 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e l'art. 10 del D.P.R. del 4 Dicembre 1997 N. 465, prevedono la possibilità per i Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario Comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia;

- -che il Comune di Sarroch, con deliberazione C.C. N. 18 del 02.08.2013, il Comune di Vallermosa, con deliberazione C.C. N. 29 del 05.08.2013 ed il Comune di Villaspeciosa, con deliberazione C.C. N. 20 del 30.07.2013, hanno stabilito di svolgere in modo coordinato il servizio di Segreteria Comunale, avvalendosi di un unico Segretario per i tre Comuni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti approvano la premessa come parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Oggetto e fine

1. Il Comune di Sarroch, di Vallermosa e di Villaspeciosa dichiarano di voler convenzionare, come effettivamente fanno con la presente, a norma dell'art 98 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e del D.P.R. 4 Dicembre 1997 N. 465, l'Ufficio di Segreteria dei rispettivi Enti, alle

condizioni qui previste.

2. La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e, cioè nell'avvalersi, da parte dei comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei Sindaci ed altri equivalenti sono attribuite al Segretario Comunale dei singoli enti.

Art. 2 – Comune Capo convenzione

Il Comune di Sarroch assume la veste di Comune Capo Convenzione.

Art. 3 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha decorrenza dal **27/07/2013** fino ai 60 giorni successivi alla scadenza del mandato elettorale del Sindaco di Sarroch prevista nel 2016, ma potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dichiarato nei Consigli Comunali.

2. La cessazione della Convenzione potrà essere richiesta in qualsiasi momento anche da una sola parte, con deliberazione del Consiglio Comunale, in questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare comunque entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'altro ente della deliberazione di recesso esecutiva. Della scadenza anticipata dovrà essere data comunicazione con congruo anticipo, al Ministero dell'Interno affinché lo stesso provveda, dove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del Segretario Comunale presso l'ufficio di segreteria rimasto vacante.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la medesima procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo diverso da concordare.

Art. 4 – Nomina e revoca del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale della segreteria convenzionata sarà il Segretario del Comune Capo Convenzione;

2. La revoca del Segretario della segreteria convenzionata potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'art. 100 del del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e all'art. 15 D.P.R. 4 Dicembre 1997 N. 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal Sindaco del Comune Capo Convenzione, sentiti gli altri Sindaci e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla Giunta del Comune Capo Convenzione;

3. La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionata viene fissata presso il Comune di Sarroch Comune Capo Convenzione.

4. Il Segretario della segreteria convenzionata dipenderà per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei tre Sindaci a seconda dei Comuni interessati agli affari trattati;

5. Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, sarà gestito dal Comune Capo Convenzione con l'emissione dei provvedimenti, ove necessari, di concerto con i Sindaci degli altri Comuni.

Art. 5 – Orari di servizio

1. Il Segretario Comunale assegnato alla segreteria convenzionata presterà servizio presso i tre Comuni in misura proporzionale al costo del servizio sostenuto da ciascun Comune; il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

2. Il Segretario dovrà altresì, previa accordi diretti con i Sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinario ecc.);
3. In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascun dei comuni interessati;
4. I Sindaci dei Comuni convenzionati al fine di soddisfare al meglio le esigenze delle popolazioni amministrare, nell'interesse del servizio ed in accordo con il Segretario Comunale assegnato, potranno concordare, in qualsiasi momento modifica al numero delle ore.

Art. 6 – Trattamento economico

Al Segretario della segreteria convenzionata spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi. Allo stesso spetteranno i compensi dovuti ad un segretario comunale addetto a più segreterie, a prescindere dal nome juris utilizzato dalla legge, dai contratti stessi e da altri provvedimenti;

Art. 7 – Ripartizione delle spese

1. I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale, dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, in misura pari al 60% del costo globale per il Comune di Sarroch, al 20% per il Comune di Vallermosa, e al 20% per il Comune di Villaspeciosa;
2. I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal Comune Capo Convenzione, il quale chiederà a consuntivo, il rimborso della quota – parte a carico degli altri Comuni;
3. Qualora la situazione di cassa del Comune capo Convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli acconti entro il corso dell'anno, salvo conguaglio finale;
4. Nell'attribuzione della eventuale parte di retribuzione correlata ai risultati raggiunti si terrà conto della valutazione espressa dai singoli comuni, attribuendo ad ognuno di essi un peso pari al loro concorso della spesa;
4. Le retribuzioni aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto, al riparto o rimborso;
5. Il rimborso delle spese viaggio di cui all'art. 10, comma 3, del DPR 4 Dicembre 1997, N. 465, da calcolarsi secondo un'indennità chilometrica pari a un quinto del costo della benzina per ogni chilometro, sarà carico dei Comuni di Vallermosa e Villaspeciosa i quali provvederanno direttamente al pagamento.

Art. 8 – Attuazione

In attuazione della presente convenzione le parti convengono che il Segretario del Comune di Sarroch ricoprirà l'Ufficio di segreteria convenzionata.

Art. 9 – Norme finali

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione, si farà rinvio alle norme di legge vigenti.

Art. 10 – Invio atti

La presente convenzione, corredata dalle delibere di approvazione dei Consigli del Comune di Sarroch, di Vallermosa e di Villaspeciosa, sarà inviata in copia autentica, a norma dell'art. 98,

comma 3 del D.Lgs N. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. e dell'art 10, comma 2 del D.P.R. 4 Dicembre 1997, N. 465, al Ministero dell'Interno.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco del Comune di Sarroch



Il Sindaco del Comune di Vallermosa



Il Sindaco del Comune di Villaspeciosa

